

La proprietà è questione di Stato

CARLO FUSI

Alzi la mano chi intende manomettere, nell'Italia del terzo millennio, il diritto di proprietà. Parecchia acqua è passata sotto i ponti da quando il sociologo anarchico francese Pierre-Joseph Proudhon definì quella privata «un furto»: l'articolo 42 della Costituzione italiana non solo la riconosce ma soprattutto la tutela. Infatti i Padri Costituenti, non a caso, scelsero di porre la proprietà tra i diritti economici e non più tra quelli fondamentali del singolo (come previsti dallo Statuto Albertino all'art. 29 e ancor prima dalla Rivoluzione Francese), e altresì di stabilire che essa doveva avere funzione sociale. **SEGUE A PAGINA 15**

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CHE HA CONDANNATO IL VIMINALE A RISARCIRE I PROPRIETARI DI UN IMMOBILE OCCUPATO RIPROPONE UNTEMA CHE DIVISE LA COSTITUENTE: LA FUNZIONE "SOCIALE" DEI DIRITTI

Se tutelare le proprietà diventa affare di Stato

CARLO FUSI

SEGUE DALLA PRIMA

Adesso si completa una sorta di rivoluzione copernicana visto che il tribunale civile di Roma sentenza che laddove la proprietà sia compromessa, per esempio nel godimento abitativo, è lo Stato che deve risarcire. Risultato: il Ministero dell'Interno condannato a pagare circa 7 milioni di euro (260 mila al mese dal 2013) ai proprietari di due palazzi a Roma illegalmente occupati e sui quale pendeva il sequestro preventivo, mai eseguito. Il Viminale ha annunciato ricorso. Se perde, pagheranno i cittadini con i loro contributi fiscali. E' evidente che la questione travalica l'ambito giuridico visto che il Tribunale stesso chiama in causa le responsabilità ed il ruolo delle autorità pubbliche.

Infatti. La tutela della proprietà privata, soprattutto abitativa, e il pieno godimento del bene sono cardini di civiltà che non possono essere messi in discussione. Ma se qual diritto viene manomesso, che succede? Qualche mese fa la Polizia procedette allo sgombero di un palazzo in via Curtatone a Roma, a due passi dalla stazione Termini, occupato da immigrati. Vi furono scene di violenza; un funzionario fu ripreso di nascosto mentre diceva ai suoi uomini di «spezzare le braccia» a chi faceva resistenza (ma c'è anche la foto di un agente che consola una immigrata in lacrime); donne e bambini vennero sbattuti senza tanti riguardi in mezzo alla strada. Le polemiche furono violentissime: oggi, al contrario, la sentenza del Tribunale civile passa senza visibili contestazioni. Significa che la convivenza civile ha fatto passi avanti, che

il rispetto di regole fondamentali ha trovato piena soddisfazione? Chissà: attenzione ad essere troppo ottimisti. La pronuncia dei giudici, infatti, ripropone una questione che già divaricò l'Assemblea Costituente del 1947, espressione di un'Italia appena uscita a pezzi dal fascismo. Fin dove deve estendersi la garanzia della proprietà, in particolare quando viene riconosciuta l'esistenza e legittimità anche di una pubblica? L'articolo 42, sul quale esercitò la sua sapienza giuridica e politica Meuccio Ruini, sancì un compromesso tra principi liberali e impulsi socialisti. «La proprietà - recita l'articolo - è pubblica o privata... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

L'esistenza di una "funzione sociale" fu concepita come invero del principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione stessa. Illuminante il siparietto che improvvisò nell'emiciclo Pietro Calamandrei: «Mi immagino un dialogo fra un conservatore e un progressista: l'uno e l'altro troverà argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui. Il conservatore, o liberale che sia, dirà: l'iniziativa economica privata è libera. Il progressista risponderà: vero, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Il fatto è che nelle società avanzate i diritti sono tanti, tutti me-

ritevoli di attenzione. C'è anche quello della casa e quello di assicurare rispetto a tutti gli esseri umani, compreso chi arriva dalla sponda sud del Mediterraneo. E magari non è un caso se il problema esplode alla luce dell'afflusso tumultuoso di clandestini. Il nervo scoperto della sentenza sta nel fatto che viene addossata allo Stato, e giù per i rami al ministero dell'Interno, la responsabilità del mancato godimento del diritto di proprietà privata: di qui il risarcimento riconosciuto ai proprietari. Ovviamente il tema, delicatissimo, non è lo sgombero bensì evitare l'occupazione stessa. Debbono farsi carico le autorità politiche ai vari livelli, Comuni in prima

fila. Ma è evidente che non si possono presidiare gli edifici privati, pur se di grandi dimensioni, di tutta Italia non (ancora) abitati. Come pure è evidente che nel momento in cui l'occupazione è avvenuta, ripristinare il godimento del bene riuscendo nel contempo ad assicurare una adeguata sistemazione a coloro che in pochi minuti diventano senza tetto, è esercizio da equilibristi.

I magistrati fanno il loro mestiere: il loro è un ambito giuridico, in quell'alveo si esprimono. La politica non può chiamarsi fuori; deve intervenire. Il tutto contribuisce a riproporre la sgradevole sensazione di pezzi dello Stato che vanno ognuno per proprio conto. Non esattamente il migliore dei mondi possibili.

